

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6954 del 29/12/2017
Oggetto	Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 - L.R. 21/04/1999 n. 3 - L.R. n. 13/2015. Riconoscimento del possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale - SANTONI ANDREA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7190 del 29/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95 – L.R. 21/04/1999 n. 3 – L.R. n. 13/2015. Riconoscimento del possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale - SANTONI ANDREA.

IL DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Premesso:

- che la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ha istituito all'art. 2 comma 6 la figura del Tecnico competente in acustica definendone i requisiti ai commi 7 e 8 ai fini del relativo riconoscimento da parte delle Regioni;
- che il D.P.C.M. 31 marzo 1998 ha definito i criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 commi 6, 7 e 8 della L. 447/95;
- che con D.G.R. 589/98 la Regione ha definito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica;
- che l'art. 124 della L.R. n. 3/99, recante “Riforma del sistema regionale e locale” con cui le Regione Emilia-Romagna ha delegato alle Province le funzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L.447/95;
- che l'art. 12 della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” ha demandato alle Province il riconoscimento, su domanda dell'interessato, della figura professionale di Tecnico competente in acustica prevista all'art. 2 commi 6, 7 e 8 della L. 447/95;
- che con D.G.R. 1203/02 la Regione ha fornito indicazioni e criteri per la valutazione dell'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale ai fini del rilascio dell'attestato di riconoscimento di Tecnico competente in acustica;
- che la D.G.R. 191/13 “Direttiva per il riconoscimento della figura di Tecnico competente in Acustica Ambientale”, pubblicata sul BUR n. 62 del 13/03/13, ha sostituito la la D.G.R. 1203/2002 ed ha disciplinato i contenuti generali per un corso universitario di formazione rivolto ai tecnici competenti in acustica ambientale;
- l'art. 16 della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro “Unioni” e s.m.i. delega all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) l'esercizio delle funzioni in materia ambientale di cui all'art. 14 della stessa legge, tra le quali quella prevista dal comma 1, lett. b), relativa, tra l'altro, all'inquinamento acustico;
- ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16, nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Arpae tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, tra le quali l'attività di riconoscimento del Tecnico Competente in Acustica Ambientale esercitata dalle Province ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3/99;
- che con la D.G.R. 331/16 la Regione Emilia Romagna ha emanato i “Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico in Acustica Ambientale”;

Preso atto che la D.G.R. 331/16 “Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale”:

- ha approvato i criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica Ambientale di cui all'art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/1995 e i modelli relativi alla domanda medesima;
- ha stabilito che le richieste di riconoscimento di Tecnico Competente in Acustica Ambientale siano inoltrate ad Arpae che provvederà a pubblicare sul BUR Emilia-Romagna l'elenco dei nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;

Visto il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)

della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, che modifica la L. 447/1995 stabilendo, tra l'altro, i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della medesima legge;

Visto in particolare l'art. 25 del D.Lgs. 42/2017, che dispone che si applichi la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica già presentate alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 42/2017, avvenuta il giorno 19/04/2016;

Considerato:

- che è stata inoltrata con raccomandata r.r. in data 14/04/2017 l'istanza per il rilascio dell'attestato di riconoscimento del possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale da parte di SANTONI ANDREA, nato a Rimini il 28/02/1986 Codice fiscale SNTNDR86B28H294W, residente in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Filopanti n. 15;
- che tale istanza è pervenuta ad Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena in data 19/04/2017 assunta al prot. PGFC/2017/5921 del 20/04/2017;
- che con nota prot. PGFC/2017/7769 del 23/05/2017 Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo;

Dato atto che, al fine di esercitare il possesso dei requisiti di legge da parte del richiedente il riconoscimento, si è proceduto all'esame dell'istanza e della documentazione allegata con i criteri e le modalità indicate dalla normativa previgente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25 del D.Lgs. 47/2017 sopra riportato e delle indicazioni fornite in merito a questa specifica domanda di riconoscimento dal competente Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna con mail del 06/06/2017;

Tenuto conto della documentazione allegata all'istanza, depositata agli atti d'ufficio;

Considerato:

- che la domanda è stata correttamente formulata in base ai criteri fissati dall'Allegato 2 della D.G.R. 589/98 successivamente integrata dalle D.G.R. 191/13 e D.G.R. 331/16;
- che nella domanda si dichiara che il Sig. SANTONI ANDREA è in possesso del titolo di studio di laurea magistrale in ingegneria civile conseguita nell'anno 2013 presso l'Università degli Studi di Ferrara;
- che alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dalle succitate deliberazioni;
- che dal curriculum professionale allegato alla domanda si evince che il richiedente ha svolto attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale da almeno due anni (biennio 2015 e 2016) e che vengono soddisfatti i criteri di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. 331/16 “Criteri di valutazione della domanda per il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale”;

Ritenuto che, sulla base della verifica documentale sopra riportata, sussistono gli elementi per procedere al riconoscimento dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di Tecnico Competente in Acustica Ambientale come richiesto dal Sig. Santoni Andrea ai sensi dell'art. 2 della L. 447/1995;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-96 con cui è stata disposta la proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi di posizione organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Richiamate le Determine n. DET-2016-507 del 24/06/2016 e n. DET-2016-732 del 29/09/2016 nonché la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

di attestare che SANTONI ANDREA, nato a Rimini il 28/02/1986 Codice fiscale SNTNDR86B28H294W e residente in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Filopanti n. 15, risulta in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna S.A.C. è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito della Regione Emilia Romagna.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente atto viene trasmesso al richiedente abilitato.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.